

N. 45
Data 09.07.2014



ORIGINALE

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA
Provincia di AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: IMU ANNO 2014 – DETERMINAZIONI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **NOVE** del mese **di LUGLIO** alle ore **18,45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
01)	Garofalo Francesco SINDACO	X	
02)	De Cicco Gerardo ASSESSORE	X	
03)	Giso Concetta ASSESSORE		X
	TOTALE	2	1

Presiede l'adunanza il Signor **Dott. Garofalo Francesco** nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale **Dott. Morano Donato** incaricato della redazione del verbale

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pareri di competenza resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

Per la regolarità tecnica	Favorevole	Resp. Amministrativo	Iacoviello Francesco
Per la regolarità contabile	Favorevole	Resp. Uff. Ragioneria	Raffa Antonio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

VISTI i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 dello stesso D.Lgs.

PREMESSO

- che è necessario provvedere, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, alla quantificazione delle entrate il cui ammontare dipende da determinazioni dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, prezzi pubblici, tariffe ecc.);
- che con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- che il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23, art. 9, comma 8, stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO

- che con Deliberazione C.C. n. 19 del 28 settembre 2012 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VALUTATA la proposta formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, in merito all'applicazione delle aliquote per l'Imposta municipale propria;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 19/2012;

RITENUTO

- che ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione in Giunta si rende necessario approvare una proposta di deliberazione da sottoporre successivamente al Consiglio;
- che si rende necessario approvare il presente deliberato;
- opportuno confermare per l'anno **2014** le aliquote;

ATTESA l'opportunità di procedere all'approvazione del presente deliberato;

ACQUISITI

- il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATI

- gli artt. 142 e 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria 2007,
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento Comunale di Contabilità;
- la Legge Finanziaria 2007 e 2008;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno **2014**:

ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

Con le seguenti detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 3) DI DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione sarà sottoposta al Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - 4) DI DARE ATTO che saranno applicate le esenzioni e le riduzioni stabilite in materia dalle vigenti norme di legge;
 - 5) DI RINVIARE al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU per ogni disciplina di dettaglio del tributo;
 - 6) DI DARE ATTO la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio **2014** ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/00;
 - 7) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
 - 8) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all'intervento indicato in delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Garofalo Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Morano Donato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE Attesta che:

La presente deliberazione:

- E' stata posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D.L.vo n. 267/2000.
- Contestualmente all'affissione all'albo Pretorio è stata comunicata ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo n. 267/2000.
- E' stata comunicata al Sig. Prefetto come prescritto dall'art. 135, Comma 2°, D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- E' stata trasmessa al CO.RE.CO. di Avellino per il controllo preventivo di legittimità su richiesta dell'organo deliberante (art. 127 comma 3 D.L.vo n. 267/2000).
- E' stata trasmessa al Difensore Civico/CO.RE.CO. per il controllo preventivo su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127, comma 1° D.L.vo n. 267/2000).

SAN SOSSIO BARONIA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Morano Donato

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (*art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000*)
 - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (*art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000*), senza che il CO.RE.CO. di Avellino abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - avendo il CO.RE.CO. di Avellino comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (*art. 134, 1° comma, D.L.vo n. 267/2000*), con nota Prot. n. _____ del _____;
 - avendo il Difensore Civico/CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (*art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000*);
 - per avvenuta conferma a maggioranza assoluta del Consiglio Comunale con delibera N./_____/ del _____ divenuta esecutiva il _____ (*art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000*);
- **CHE** la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il _____ Prot. N. _____ CO.RE.CO.

IL SEGRETARIO COMUNALE